

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO

INDICE

<u>TITOLO I:</u>	Norme di indirizzo e di riorganizzazione delle competenze e degli assetti in seno alla Regione ed agli Enti Locali	pag. 3
CAPO I	Norme generali	pag. 3
CAPO II	Pianificazione e programmazione dei trasporti	pag. 4
CAPO III	Organismi e strumenti regionali della pianificazione	pag. 6
<u>TITOLO II:</u>	Riforma della disciplina del trasporto pubblico locale	pag. 11
CAPO I	Norme generali	pag. 11
CAPO II	Classificazione dei servizi	pag. 13
CAPO III	Servizi minimi e loro gestione	pag. 15
CAPO IV	Competenze e procedure di finanziamento	pag. 17
CAPO V	Conferimenti amministrativi e riparto delle competenze	pag. 18
CAPO VI	Disciplina generale dei conferimenti	pag. 20
CAPO VII	I contratti di servizio	pag. 22
CAPO VIII	Tutela degli utenti e misure di sensibilizzazione	pag. 23
CAPO IX	Attività di vigilanza, controllo ed atti sanzionatori	pag. 24
CAPO X	Norme transitorie e finali	pag. 25
<u>TITOLO III:</u>	Disciplina del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente	pag. 27
CAPO I	Trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente	pag. 27
Norma finanziaria		pag. 31
Norme abrogate		pag. 33

TITOLO I

NORME DI INDIRIZZO E DI RIORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE E DEGLI ASSETTI IN SENO ALLA REGIONE ED AGLI ENTI LOCALI

CAPO I

Norme Generali

Art. 1

Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna nel perseguire lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico dei propri territori promuove l'approntamento di servizi di trasporto individuali e collettivi di persone e merci, progettati organicamente con connotazione sistemica al fine di rispondere unitariamente alle esigenze complessive di mobilità e nel rispetto degli orientamenti espressi dalle disposizioni europee e nazionali.

2. La presente legge, ai fini dell'armonizzazione dei servizi offerti per le differenti tipologie di domanda di trasporto di passeggeri e di merci e del perseguimento dell'efficacia, efficienza ed economicità del sistema, nella salvaguardia delle condizioni di utilità aziendale dei soggetti gestori, dispone:

- a) lo sviluppo del sub-sistema integrato di trasporto collettivo di interesse pubblico che garantisca il diritto alla mobilità all'interno del territorio regionale mediante la razionalizzazione dell'offerta dei servizi, che assicuri le necessarie pre-condizioni di continuità territoriale fra l'Isola ed il restante territorio nazionale e continentale attraverso il coordinamento e la specializzazione dei collegamenti di corridoio con gli scali aerei e navali di trasporto esterno, secondo i principi desumibili dalla legge 15/3/1997 n°59 e dal Decreto legislativo 19/11/1997 n°422 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) lo sviluppo e il mantenimento in efficienza dei sub-sistemi di offerta infrastrutturale a favore del trasporto individuale e collettivo basati sul potenziamento, sulla modernizzazione e sulla manutenzione
 - della rete di strade
 - delle aree ed impianti di scambio intermodale
 - della rete ferroviariamediante la programmazione pluriennale delle risorse finanziarie, dei conferimenti ed affidamenti in gestione agli Enti Locali delle funzioni e dei compiti amministrativi della rete stradale statale in via di trasferimento alla Regione;
- c) lo sviluppo e la regolamentazione, in concorso con lo Stato, dei piani aeroportuali e di occupazione delle aerovie di accesso all'Isola e lo sviluppo e mantenimento in efficienza del sub-sistema dei servizi aerei di corridoio di primo e secondo livello e dei servizi aerei di passeggeri e merci di terzo livello, turistici e di interesse locale;
- d) lo sviluppo e la regolamentazione, in concorso con lo Stato, dei piani portuali e dei servizi navali di corridoio Sardegna-Continente e lo sviluppo e mantenimento in efficienza del sub-sistema regionale di offerta infrastrutturale portuale e degli impianti connessi all'espletamento dei servizi marittimi di passeggeri e merci di interesse e competenza regionale;
- e) la pianificazione di un unico sistema di trasporti in cui i diversi sub-sistemi, di cui ai precedenti comma, devono integrarsi e coordinarsi attraverso la razionalizzazione intermodale, ottimizzando l'offerta di trasporto in termini di efficienza, efficacia ed economicità nella prospettiva complessiva della mobilità di persone e merci sia interna all'Isola che di corridoio Sardegna-Continente;
- f) la revisione ed il potenziamento delle strutture operative, organizzative e delle dotazioni organiche del personale della Regione e lo sviluppo dell'integrazione informativa attraverso lo scambio continuo di dati, procedure, informazioni tra la Regione e gli Enti locali singoli o associati;
- g) l'incentivazione delle forme associative o di coalizione degli Enti locali previste dagli artt. 24 e 27 della legge 8/6/1990 n° 142 e raccomandate dall'art. 36 del vigente Codice della Strada.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti della presente legge:

- a) con “connotazione sistemica” o di “sistema” si richiama un approccio ad un atto organico di pianificazione e di progettazione che definisca le caratteristiche funzionali, tecniche, economiche ed organizzative delle componenti di un sistema di trasporto, attraverso gli effetti prodotti sulla complessiva mobilità;
- b) per “unità di rete” od “unità d’area territoriale od urbana” si intende un complesso di servizi o di infrastrutture che concorrano organicamente al soddisfacimento della mobilità di persone e merci in riferimento a porzioni più o meno ampie ma circoscritte di territorio (unità d’area urbana) o a porzioni di reti di linee od infrastrutture fortemente interconnesse (unità di rete);
- c) per “integrazione” si intende un atto di pianificazione o progettazione con connotazione sistemica;
- d) per “intermodalità ed integrazione e razionalizzazione intermodale” si intende l’utilizzazione di diversi modi di trasporto che concorrano a migliorare la qualità e l’economicità della mobilità di persone e merci;
- e) per “corridoio, collegamenti di corridoio o servizi di corridoio” si intende il complesso di infrastrutture plurimodali, di rete e puntuali e di servizi lungo itinerari riguardanti la mobilità delle persone e delle merci, progettati in modo organico ed integrato con il sistema interno di trasporto, al fine di realizzare concrete condizioni di “continuità territoriale”;
- f) per “continuità territoriale” si intende la sussistenza di collegamenti certi e stabili fra due territori non in continuità fisica, che assicurino pari opportunità e condizioni di mobilità confrontabili con quella potenziale di territori in continuità fisica;
- g) per “area urbana” od “unità di area urbana” si intende l’ambito territoriale di un Comune o di più Comuni contigui caratterizzato da elevata domanda di mobilità per effetto di conurbazioni o della rilevante intensità di particolari funzioni urbane;
- h) per “rete di trasporto” si intendono due o più linee in rapporto di reciproca correlazione e per “linea” l’itinerario percorso dal mezzo veicolare, terrestre, marittimo od aereo, dal punto di partenza al punto finale, comprensivo delle eventuali fermate intermedie;
- i) con le espressioni “bacino” o “bacino di traffico” si definisce l’ambito territoriale, omogeneo sotto il profilo della complessiva domanda di mobilità intermodale, che può essere assunto a riferimento per l’esercizio delle funzioni amministrative di vasta area sovra-comunale;
- j) per “offerta di trasporto” si intende il complesso di infrastrutture, veicoli ed apparati per la gestione e la regolazione della mobilità delle persone e delle merci;
- k) per “domanda di trasporto” si intende il complesso degli spostamenti di persone e di merci che, in un riferimento temporale predefinito, debbono essere soddisfatti attraverso l’offerta di trasporto;
- l) per “catena logistica” si intende il ciclo di movimentazione delle merci, dagli approvvigionamenti dell’industria alla distribuzione finale, quale successione delle operazioni sui diversi segmenti di produzione, di trasporto e di distribuzione;
- m) per “conferimenti” si intendono il trasferimento, la delega o l’attribuzione di funzioni e compiti amministrativi in materia di gestione e manutenzione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e di trasporto pubblico locale;
- n) per “enti locali” si intendono le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le unioni di comuni.

CAPO II

Pianificazione e Programmazione dei Trasporti

Art. 3

Piano Regionale dei Trasporti

1. In materia di trasporti la Regione svolge, in raccordo con la programmazione dello Stato ed in conformità a quanto stabilito nel precedente art. 1, comma 1 della presente legge, le funzioni generali di indirizzo, programmazione, finanziamento, coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività e degli interventi per lo sviluppo dei trasporti, delegando in via prioritaria agli Enti locali ed a soggetti terzi le funzioni di gestione.
2. Il Piano Regionale dei Trasporti delle persone e delle merci, in coerenza con il Piano Generale dei Trasporti, costituisce lo strumento per sviluppo integrato dei trasporti in Sardegna ed è finalizzato alla

realizzazione, attraverso la pianificazione di interventi di natura infrastrutturale, gestionale e istituzionale, delle ottimali condizioni di continuità territoriale con le restanti regioni italiane e il continente europeo.

3. Il Piano Regionale dei Trasporti ed i suoi periodici aggiornamenti, distinto per i comparti del trasporto terrestre, aereo, marittimo, lacuale e fluviale dell'Isola, configura, in raccordo con i piani provinciali e di bacino dei trasporti predisposti dalle Province e con i piani urbani di mobilità predisposti dai Comuni singoli od associati, il quadro delle politiche e delle strategie di intervento pubblico a favore dei diversi comparti interessati, nel contesto di un sistema integrato dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture, in modo funzionale alle previsioni di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale e alla salvaguardia ed al miglioramento della qualità dell'ambiente.
4. Il Piano Regionale dei Trasporti definisce:
 1. le azioni politico-amministrative volte ad assicurare un sistema di trasporti che realizzi l'integrazione intermodale, tariffaria e di informazione, ottimizzi l'accessibilità ai servizi ed il complessivo livello qualitativo degli stessi, anche in funzione degli obiettivi di decongestionamento del traffico e di tutela della qualità dell'ambiente;
 2. la dotazione di infrastrutture indispensabili per la riqualificazione del sistema;
 3. gli ambiti territoriali dei servizi di trasporto a livello di "bacino", di "unità d'area urbana", di "unità di rete" e di "servizio urbano o comunale", da assoggettare a interventi di tutela e risanamento atmosferico anche in attuazione della direttiva 96/62/CE del 27/9/1996 e successive integrazioni, concernente la "Valutazione e gestione della qualità dell'aria " e recepita dal Decreto legislativo 4/8/1999 n.351;
 4. gli indirizzi per la programmazione regionale e sub-regionale dei trasporti pubblici locali, con particolare riferimento ai servizi minimi, agli interventi a favore della mobilità dei portatori di handicap, ai piani provinciali ed ai piani urbani di mobilità;
 5. gli indirizzi di riorganizzazione delle catene logistiche di trasporto delle merci, con particolare riferimento ai collegamenti di corridoio per conseguire la continuità territoriale nel trasporto delle merci e la realizzazione di equità economica ed affidabilità dei servizi con i trasporti di merci nel continente;
5. La proposta preliminare di Piano Regionale dei Trasporti è adottata dalla Giunta Regionale, su iniziativa dell'Assessore dei Trasporti, previo parere della Commissione Consiliare competente e la delibera di adozione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda, unitamente alle indicazioni di acquisizione di copia degli elaborati di Piano. Gli Enti locali singoli od in associazione e le organizzazioni ed associazioni economiche e sociali della Sardegna hanno facoltà di presentare all'Assessorato Regionale dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di tale pubblicazione, osservazioni e proposte in merito alla proposta preliminare adottata.. Entro i successivi 60 giorni, la Giunta, previa motivate valutazioni delle osservazioni e delle proposte pervenute, delibera in ordine alla definitiva adozione del Piano e lo trasmette al Consiglio Regionale per l'approvazione finale entro i successivi 90 giorni.
6. Nella materia di trasporti delle persone e delle merci, il Piano costituisce, per tutti gli atti sub-regionali di programma, valore vincolante di atto di indirizzo.
7. In tutti i casi in cui non sia diversamente espresso dalla presente legge, alle funzioni e compiti attribuiti alla Regione dal presente dispositivo provvede l'Assessorato regionale dei Trasporti.

Art. 4

Piani Provinciali di Trasporto

1. I Piani provinciali di trasporto sono lo strumento di pianificazione del trasporto di persone e merci in ambiti territoriali di area vasta, omogenei per esigenze di mobilità e per livello funzionale di integrazione. Sono predisposti ed approvati dalle Province, tenuto conto della programmazione dei trasporti di scala sub-provinciale, sentiti i comuni interessati e fatti salvi i principi disciplinanti la progettazione dei servizi minimi del trasporto locale e sulla base degli indirizzi generali espressi dalla Regione attraverso il Piano Regionale dei Trasporti.

2. I Piani provinciali di bacino, urbani e di area urbana per le persone e per le merci, attinenti al trasporto terrestre, aereo, marittimo, lacuale e fluviale, possono essere predisposti ed approvati anche in tempi diversi, ferma restando la necessità della loro integrata trattazione sistemica in tutti i livelli territoriali.

Art. 5

Piani Comunali di Mobilità e Trasporti

1. I Piani comunali di mobilità e trasporti, fatte salve le prescrizioni dell'art.36 della legge 13/6/1991 n. 190 (Nuovo Codice della Strada) e del Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285, specificano, nell'ambito della razionalizzazione del traffico urbano, i programmi d'intervento e definiscono il piano di settore del trasporto locale relativo ai servizi minimi di loro competenza.

CAPO III

Organismi e Strumenti Regionali di Pianificazione

Art.6

Agenzia della Mobilità

1. E' istituita l'Agenzia della Mobilità con sede in Cagliari. Essa promuove alle diverse scale territoriali l'uso razionale dei trasporti, assicura il supporto tecnico alla programmazione dei servizi e degli interventi di potenziamento e conservazione in efficienza delle infrastrutture di trasporto, il monitoraggio dell'evoluzione della mobilità regionale delle persone e delle merci sia all'interno che all'esterno della Sardegna.
2. Il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore dei Trasporti di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'Agenzia e in particolare ne specifica le funzioni, ne definisce l'organizzazione, la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale, le modalità di funzionamento, nonché le modalità per la definizione di rapporti con soggetti esterni, oltre che con soggetti aventi specifiche professionalità, presenti tra il personale regionale, di enti locali o di aziende di trasporto. La struttura dell'Agenzia deve essere, comunque, improntata a principi di alta professionalità, snellezza e funzionalità.
3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'agenzia è disciplinato dalle norme del diritto privato e dalla contrattazione collettiva del lavoro.
4. La Giunta Regionale esercita nei confronti dell'Agenzia poteri di indirizzo, direttiva e controllo, attraverso il coordinamento dell'Assessorato dei Trasporti.
5. Per l'espletamento delle attività di controllo, di cui al comma precedente, la Giunta Regionale – per il tramite dell'Assessorato dei Trasporti – può disporre l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle direttive impartite.

Art. 7

Compiti dell'Agenzia della Mobilità

1. L'Agenzia supporta i livelli di programmazione del trasporto di persone e merci, regionale, locale e di corridoio, attraverso:
 - a) la sistematica raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati relativi :
 - ai processi complessivi di mobilità evidenziando, alle differenti scale territoriali, le emergenze funzionali dell'offerta, quelle ambientali e di disutilità per le persone e le merci;
 - allo stato di adeguatezza quali-quantitativa dei servizi, delle infrastrutture di trasporto, tenuto conto-previo accertamento in contraddittorio con i competenti Enti locali e le affidatarie imprese di trasporto e di gestione delle infrastrutture- delle segnalazioni di disservizio o di inadempienze della "Carta

- regionale dei Servizi” pervenute dall’utenza tramite l’apposita Segreteria telefonica istituita presso l’Agenzia con la dotazione di apposito Numero Verde o, comunque, in qualsiasi altra forma;
- all’efficacia ed efficienza delle funzioni di prestazione gestionale dell’offerta di servizio;
- b) l’esercizio di compiti di gestione della pianificazione di livello regionale e di indirizzo e controllo di coerenza degli atti di pianificazione dei trasporti di competenza degli Enti locali con la pianificazione regionale;
 - c) l’approntamento e la gestione delle procedure concorsuali di affidamento di servizi di trasporto e di gestione di infrastrutture di competenza regionale e funzioni consultive e di eventuale assistenza agli Enti locali oggetto dei conferimenti.
2. Al fine di costituire un efficace ed aggiornato sistema informativo diffuso sul territorio, l’Agenzia promuove l’avvio, presso Province e Comuni, degli Uffici di Piano attraverso il trasferimento di data-base, processi e modelli di trasporto e di gestione dei dati, per rendere comprensibile, uniforme e trasparente l’attività.
3. In particolare l’Agenzia provvede a:
- a) definire le grandezze da monitorare, le modalità di rilevamento e le procedure per la raccolta e l’elaborazione dei dati;
 - b) individuare ed aggiornare, in coerenza con la programmazione della Regione e sulla base di sistemi informatici, i modelli per la rappresentazione dello stato della mobilità regionale, dello stato di conservazione e di funzionalità e sicurezza delle infrastrutture e i modelli per l’analisi degli interventi;
 - c) elaborare rapporti periodici sullo stato del sistema di mobilità dell’Isola, al fine di consentire la tempestiva adozione di interventi di riequilibrio territoriale e di riassetto del sistema dei trasporti regionale;
 - d) coadiuvare la Regione nell’elaborazione ed aggiornamento dei Piano dei trasporti e dei piani di settore e nella predisposizione di studi, ricerche e progetti delle opere e dei servizi di competenza della Regione;
 - e) allo studio e messa a punto di processi di razionale gestione e manutenzione delle infrastrutture e delle aree di scambio intermodale di competenza della Regione, anche attraverso la costituzione, su supporto informatizzato, dell’archivio generale dinamico dei disegni di consistenza di tutte le opere ed impianti;
 - f) allo svolgimento di attività di ricerca ed aggiornamento tecnologico per la progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di regolazione della mobilità di persone e merci, con particolare riferimento ai processi integrati di informazione agli utenti, di tariffazione, di sicurezza sui mezzi, lungo le infrastrutture lineari ed all’interno delle aree di scambio intermodale, di innalzamento della qualità del trasporto, di ottimizzazione delle catene logistiche di trasporto delle merci e di miglioramento della qualità dell’ambiente;
 - g) all’assistenza tecnica degli Enti locali oggetto dei conferimenti e ai gestori affidatari di servizi di competenza regionale.

Art. 8

Organi dell’Agenzia di Mobilità

1. Sono organi dell’Agenzia:
- il direttore generale
 - il collegio dei revisori
2. Essi non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla sua scadenza, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati o pubblici che svolgano attività o studi nel campo dei trasporti e della progettazione o gestione di infrastrutture di trasporto nel territorio della Sardegna.

Art. 9

Il Direttore Generale dell’Agenzia

1. Il Direttore Generale dell’Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell’Assessore regionale dei Trasporti.

2. Il Direttore Generale dell'Agenzia dura in carica cinque anni e il suo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato. Alla scadenza, resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo direttore generale.
3. Il Direttore Generale dell'Agenzia è scelto tra soggetti che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività di amministrazione o direzione tecnica o amministrativa in enti e strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni.

Art. 10

Funzionamento dell'Agenzia

1. Il Direttore Generale dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale.
2. Il direttore provvede, in particolare, ai seguenti compiti:
 - a. adozione del regolamento, approvato dalla Giunta regionale, che disciplina il funzionamento dell'Agenzia e ne specifica le funzioni;
 - b. direzione della struttura;
 - c. predisposizione del programma annuale delle attività;
 - d. predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - e. gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, verifica del loro utilizzo, gestione del patrimonio e del personale;
 - f. verifica e assicurazione del livello di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno;
 - g. redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta regionale;
 - h. stipula dei contratti e delle convenzioni nonché di tutti gli altri atti necessari e obbligatori;
 - i. cura delle relazioni sindacali.
3. Per l'esercizio dei suoi compiti di progettazione, studio e ricerca l'Agenzia può stipulare con esperti contratti di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può, altresì, stipulare convenzioni con società, enti qualificati e Università per l'espletamento di particolari servizi e partecipare a consorzi e società con finalità di ricerca e formazione.
4. Sono sottoposti a controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
 - a. il bilancio di previsione annuale e pluriennali;
 - b. gli impegni di spesa pluriennali;
 - c. il bilancio consuntivo;
 - d. il programma annuale di attività;
 - e. la dotazione organica;
 - f. la relazione annuale sull'attività svolta.
5. Gli atti di cui alla lettera a), b) e c) devono essere inviati, per il tramite dell'Assessorato regionale dei Trasporti, alla Giunta regionale corredati del parere del collegio dei revisori;

Art. 11

Il collegio dei revisori dell'Agenzia

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27/1/1992, n. 88.
2. Il collegio dei revisori vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Agenzia e:
 - verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;

- redige la relazione di bilancio consuntivo, che contiene un giudizio complessivo sulla gestione dell'Agenzia, le eventuali proposte e rilievi tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità gestionale;
- vigila, anche attraverso l'esame amministrativo/contabile, sugli atti già efficaci e sulla regolarità dell'amministrazione.

Art. 12

Comitato Tecnico Amministrativo dei Trasporti

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale dei Trasporti il Comitato Tecnico Amministrativo dei Trasporti.
2. Il Comitato è composto.
 - dall'Assessore dei Trasporti o da un suo delegato, che lo presiede;
 - dal Direttore generale dell'Assessorato dei Trasporti con funzioni di vice presidente;
 - da un rappresentante delle Province designato dalla sezione regionale dell'Unione delle Province Italiane (UNPI);
 - da un rappresentante delle Comunità Montane, designato dalla sezione regionale delle medesime(UNCCEM);
 - da un rappresentante dei Comuni designato dalla Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
 - da un componente designato unitariamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - da un rappresentante dell'Associazione dei gestori di pubblici servizi di trasporto;
 - da un rappresentante delle Associazioni regionali degli utenti e dei consumatori;
 - da un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni rappresentative regionali dei disabili ed invalidi.
3. Funge da segretario del Comitato un funzionario direttivo amministrativo dell'Assessorato dei Trasporti, di qualifica non inferiore alla 7^a, nominato dall'Assessore dei Trasporti.

Art. 13

Compiti del Comitato

1. Il Comitato esprime pareri obbligatori non vincolanti:
 - a) sull'istituzione e modifica degli ambiti territoriali di trasporto riconducibili alle unità di area urbana, alle unità di rete ed ai piani di bacino;
 - b) sugli schemi tipo e sui contratti di servizio per l'aggiudicazione delle gestioni di servizio nei diversi modi di trasporto e di gestione delle infrastrutture;
 - c) sul quadro preliminare di indirizzi per la pianificazione dei trasporti;
 - d) sui preliminari schemi di riassetto dei servizi di trasporto di corridoio;
 - e) sulle politiche tariffarie e di informazione dell'utenza
 - f) sullo svolgimento dei servizi di trasporto non di linea di persone e sull'applicazione dei relativi regolamenti comunali, ai sensi della L. 15 gennaio 1992, n.21.
2. Il Comitato esprime pareri facoltativi su ogni altra questione attinente la materia dei trasporti, sottoposta alle valutazioni del Comitato dal suo Presidente su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.
3. I componenti del comitato durano in carica tre anni e sono nominati con decreto dell'Assessore Regionale dei Trasporti, su conforme deliberazione della Giunta Regionale.
4. Per la validità delle sedute del comitato è richiesta la presenza di un terzo dei suoi componenti oltre il Presidente.

Art. 14

Fondo Regionale dei Trasporti

1. E' istituito il Fondo Regionale dei Trasporti, quale specifica Unità Previsionale di Base del bilancio regionale, ove confluiscono le risorse finanziarie regionali in materia di trasporto trasferite dallo Stato alla Regione, nonché quelle derivanti da accordi quadro specifici.
2. Nel Fondo Regionale convergono le risorse finanziarie finalizzate a supportare l'esercizio del trasporto pubblico locale, nonché gli investimenti per infrastrutture, sovrastrutture, mezzi e sistemi in generale di supporto alla mobilità, a favore di tutte le modalità di trasporto interne all'Isola e di collegamento con l'esterno, al fine di favorire gli obiettivi di sviluppo del "sistema" integrato dei trasporti delle persone e delle merci in tutte le indistinte scale territoriali di livello regionale e locale.
3. Il Fondo Regionale di cui ai precedenti comma 1. e 2. del presente articolo, articolato in capitoli specificatamente richiamati nei titoli della presente legge per le finalità da essi perseguite, supporta tutte le attività programmatiche della Regione richiamate nella presente legge.

TITOLO II

RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

CAPO I

Norme Generali

Art. 15

Finalità e contenuto

1. La Regione Autonoma della Sardegna, nel perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 ed in riferimento alla riorganizzazione del sub-sistema integrato di trasporto collettivo di interesse pubblico e in applicazione delle norme fondamentali desumibili dagli artt. 3 e 4 della legge 15/3/1997 n. 59 e dalla normativa quadro di cui al Decreto legislativo n. 422 del 1997, ha la finalità di:
 - a) favorire lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini ed assicurare la migliore accessibilità e fruibilità del territorio, anche in funzione dei collegamenti con il resto del territorio nazionale e dell'Unione Europea e con i Paesi del mediterraneo;
 - b) assicurare la separazione delle funzioni di pianificazione, programmazione e di amministrazione di competenza pubblica da quelle di gestione dei servizi di trasporto, obbligatoriamente riservate all'organizzazione d'impresa;
 - c) conferire agli Enti locali le funzioni e i compiti amministrativi in materia di trasporto locale che non ne richiedano l'unitario esercizio a livello regionale;
 - d) definire, d'intesa con gli Enti locali, e con finanziamento a carico del bilancio regionale, il livello dei servizi minimi di trasporto pubblico sufficiente a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con carico agli Enti locali interessati del costo degli eventuali servizi aggiuntivi da loro istituiti;
 - e) verificare l'efficienza, efficacia ed economicità dell'evoluzione della mobilità e dello sviluppo del territorio servito, al fine della tempestiva adozione, nel caso di scostamenti rispetto agli obiettivi ed ai tempi di programma, degli opportuni interventi correttivi;
 - f) sviluppare gli atti di pianificazione dei servizi di trasporto pubblico di persone e merci a livello regionale e locale coordinati ed integrati al fine di conseguire progetti di sistema organici ed unitari;
 - g) vigilare sul mantenimento, a tutela dei diritti della domanda di trasporto, di adeguati standard qualitativi dei servizi, assumendo a riferimento dei contratti di servizio le direttive emanate dal D.P.C.M. del 30/12/1998 per la predisposizione della Carta dei Servizi Pubblici del Settore Trasporti, compresa l'adozione obbligatoria, da parte delle imprese di trasporto degli adeguamenti tecnologici, delle modalità di gestione dei servizi di mobilità, dei sistemi di informazione e tariffazione atti a soddisfare anche le esigenze degli utenti portatori di handicap e degli altri soggetti con ridotta capacità motoria;
 - h) definire i servizi di trasporto, coordinati con il sub-sistema di trasporto privato, atti a contenere l'inquinamento ambientale da rumore, da gas immessi in atmosfera e da intrusione visiva, favorendo – da parte degli Enti competenti – l'adozione:
 - di limitazioni alla circolazione in città dei veicoli che non rispettino i valori limite delle emissioni inquinanti;
 - di divieti o di disincentivi anche finanziari per la sosta degli autoveicoli nelle aree critiche urbane;
 - di sostanziali agevolazioni permanenti a favore dell'uso del mezzo pubblico collettivo rispetto a quello individuale, sulla base di persuasivi accorgimenti di gestione del traffico –del tipo corsie preferenziali, dissuasori per le auto, regolazioni semaforiche -, nonché di costo;
 - i) ricondurre, gradualmente nel tempo, il rapporto gestionale fra ricavi dal traffico e costi di gestione dei servizi di trasporto, al netto del costo delle infrastrutture, al valore di 0,35, con riferimento anche al bilancio complessivo del trasporto per l'intero territorio delle Province e della Regione ed alle diverse modalità. Ciò al fine di tenere conto delle differenti realtà territoriali dell'isola e specificatamente delle vaste aree a domanda debole che costituiscono la prevalenza della superficie regionale;
 - j) adottare equi e trasparenti criteri tariffari, promuovere agevoli modalità di pagamento da parte degli utenti e delegare alle Province ed ai Comuni i provvedimenti di concessione delle agevolazioni

- tariffarie previste a favore di particolari categorie di utenti, a carico del bilancio della Regione ai sensi dell'art. 41 della L.R. 8/3/1997 n. 8;
- k) l'adozione, in stretto coordinamento con gli Enti locali, di particolari modalità di trasporto adeguate ad assicurare il diritto di mobilità dei territori "a domanda debole" e montani;
 - l) affidare i servizi di trasporto mediante gare di evidenza pubblica e conseguente stipula di contratti di servizio fra l'affidante Pubblica amministrazione e l'Impresa aggiudicataria;
 - m) trasferire mezzi ed infrastrutture, acquistati con finanziamento pubblico e funzionali all'esercizio, a titolo oneroso dai cessanti ai subentranti gestori dei servizi di trasporto, secondo gli standard di carattere tecnologico e qualitativo richiesti dai contratti di servizio ed istituire separazioni contabili od imprese separate per la distinta gestione dei servizi di trasporto ferroviario rispetto alla gestione delle infrastrutture;
 - n) trasformare le attuali Aziende Speciali e Consorzi di trasporto in società di capitali ovvero in cooperativa a responsabilità limitata anche fra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali e di gestione e salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti dei concessionari cessati dalla gestione dei servizi, con assorbimento di tali lavoratori da parte dei gestori subentranti in conformità del disposto dell'art. 26 del R.D. 8/1/1931 n. 148;
 - o) iscrivere i lavoratori risultanti in eventuale esubero per effetto dell'applicazione della nuova normativa sul trasporto, e della connessa ristrutturazione del sistema, in apposita lista speciale di scala regionale da cui attingere, prioritariamente, per il ricollocamento nell'ambito del complessivo sistema di trasporto regionale;
 - p) promuovere, attraverso l'iniziativa dell'Assessorato regionale competente per materia, la riqualificazione e specializzazione professionale del personale dei quadri tecnici ed amministrativi degli enti pubblici destinatari dei conferimenti;
 - q) revisionare e potenziare le strutture organizzative e le dotazioni organiche del personale dell'Assessorato regionale dei trasporti.

Art. 16

Definizioni

1. Agli effetti della presente legge:

- a) per "servizi di trasporto pubblico regionale e locale" si intendono quelli, non di diretto interesse nazionale, individuati dall'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 422/1997, che comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali ed aerei, con offerta di servizi sia di linea che non di linea;
- b) per "servizi pubblici di linea" si intendono quelli che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato od indirizzato a specifiche categorie di utenti. Sono tali anche i servizi stradali a chiamata, strutturati su percorrenze di base con itinerari fissi e percorrenze aggiuntive all'itinerario di base, prestabilite ma esercitate, su richiesta, dagli utenti in base alla loro necessità;
- c) per "servizi pubblici non di linea" si intendono quelli che provvedono, con funzione complementare od integrativa rispetto ai servizi di linea, al trasporto collettivo od individuale di persone, effettuati a richiesta in modo non continuativo o periodico e su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta, quali i servizi di taxi e di noleggio con conducente disciplinati dalla legge 15/1/1992, n. 21 e i servizi in aree montane previsti dall'art. 23 della legge 31/1/1994, n. 97 ed i servizi di cui all'art. 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 422/1997;
- d) per "collegamenti portanti o rete portante di trasporto" si intende il complesso di itinerari e servizi di interesse regionale, su ferro e su gomma, con particolari caratteristiche di cadenzamento e velocizzazione dei percorsi e fermate nei soli punti di adduzione di domanda di trasporto lungo le principali direttrici di traffico;
- e) per "collegamenti di adduzione" si intende il complesso di itinerari e servizi di raccolta e distribuzione della domanda di trasporto da e per la rete portante verso i bacini di traffico locali od urbani con caratteristiche di adduzione ed intercambio dagli uni verso gli altri in forma integrata e coordinata;
- f) per "collegamenti di area" si intende il complesso di itinerari e servizi ad orari e percorsi prestabiliti che interessano il trasporto pubblico, delle aree urbane e dei Comuni che completano l'offerta dei servizi di trasporto in ambito locale con riferimento ai trasporti comunali, ai trasporti di area urbana e alle singole linee per il trasporto scolastico, lavorativo, di accesso ai servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
- g) per "cabotaggio o trasporto marittimo a corto raggio" si intende il complesso dei collegamenti marittimi di passeggeri e merci fra porti interni all'isola o da questi con altri porti nazionali ed internazionali del bacino del Mediterraneo inclusi i servizi di feederaggio ed i servizi nelle acque interne.

- h) per territori, aree o contesti a domanda debole si intendono comparti territoriali che, per scarsità e bassa diffusione della utenza residente, per consistente variabilità nel tempo della stessa sia nel corso della giornata che della settimana nonché per tipologie particolari di utenti, richiedano servizi di trasporto con caratteristiche di flessibilità di tempo, di itinerario, di tariffa.

CAPO II

Classificazione dei servizi

Art. 17

Classificazione dei servizi

1. Sono servizi di trasporto pubblico locale quelli non riservati alla competenza dello Stato anche se espletati su reti di trasporto od ambiti territoriali di competenza statale. Essi si distinguono in:
 - a) servizi regionali;
 - b) servizi provinciali,
 - c) servizi urbani, comunali o di area urbana;
 - d) servizi extraurbani;
 - e) servizi di gran turismo.
2. I servizi di trasporto pubblico si distinguono, in relazione all'ambito territoriale su cui operano, in:
 - servizi di linea e non di linea regionali che collegano il territorio di due o più Province;
 - servizi di linea e non di linea provinciali; sono quelli che:
 - a) istituiscono stabili collegamenti fra due o più Comuni di una stessa Provincia non in continuità urbana;
 - b) collegano il territorio di una Provincia con marginali aree periferiche di altra Provincia limitrofa;
 - c) collegano il territorio di uno o più Comuni con il relativo capoluogo di Provincia;
 - d) quelli non conferibili agli enti locali sub-provinciali, nei casi in cui non sia l'applicabile il diretto conferimento ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere g) ed h), legge 15/3/1997 n° 59 e dell'art. 7, comma 2 del Dlgs. n. 422/1997;
 - servizi di linea e non di linea urbani, comunali o di area urbana che si svolgono nell'ambito di un solo Comune, di uno o più Comuni limitrofi, o di area urbana;
 - servizi di linea e non di linea extraurbani o intercomunali che si svolgono nel territorio di più Comuni non in continuità urbana;
 - servizi di linea di gran turismo quelli con prevalenti finalità turistiche e con tariffa remunerativa del costo.

Art.18

Servizi di trasporto pubblico non di linea

1. Ai sensi del decreto legislativo 22 settembre 1998, n. 345, e della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone.
2. Per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate in materia di servizi pubblici non di linea i Comuni adottano regolamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
3. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della Legge 15 gennaio 1992, n.21, sentita la Commissione Consiliare competente, determina i criteri cui i Comuni devono attenersi nel redigere i regolamenti di cui al comma precedente.
4. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, determina con apposito regolamento i criteri di svolgimento dei servizi marittimi non di linea.
5. E' istituito presso le Camere di Commercio , ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge 15 gennaio 1992, n. 21, il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea. La Giunta Regionale individua i requisiti di iscrizione e l'Assessorato dei Trasporti provvede all'accertamento della relativa veridicità.

6. Al Comitato Tecnico Amministrativo dei Trasporti è demandata l'attività consultiva regionale con compiti di verifica e proposta sullo svolgimento dei servizi di trasporto non di linea di persone e sull'applicazione dei relativi regolamenti comunali.

Art.19

Servizi di trasporto su ferro

1. Nell'ambito delle strategie e degli obiettivi di riforma del trasporto pubblico locale, i servizi ferroviari concorrono alla realizzazione del sistema integrato regionale di mobilità delle persone e delle merci e costituiscono la struttura dell'offerta dei "collegamenti portanti" di livello regionale.
2. Per il conseguimento dell'obiettivo di riqualificazione del trasporto ferroviario nell'ambito dei bacini di traffico, gli interventi di ammodernamento e riqualificazione dei servizi di trasporto su ferro sono studiati, progettati ed attuati in modo coordinato ed unitario con le restanti modalità di trasporto.
3. In applicazione del principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative riguardanti i servizi ferroviari sono esercitate dalla Regione per i collegamenti portanti, e sono conferite alle Province per le relazioni di trasporto per i servizi provinciali, di linea e non di linea.

Art. 20

Servizi di collegamento aereo

1. I servizi di trasporto pubblico aereo regionale e locale si articolano in servizi di linea e non di linea. Essi si distinguono in:
 - servizi aerei di collegamento in senso stretto;
 - servizi elicotteristici.
2. Le funzioni amministrative riguardanti i servizi aerei di collegamento in senso stretto sono svolte unitariamente dalla Regione in riferimento alle esigenze della sicurezza delle rotte isolate e del coordinamento con quelle di corridoio.
3. Le funzioni amministrative attinenti all'esercizio dei servizi elicotteristici sono svolte dalle Province per i servizi di collegamento interni ai rispettivi ambiti territoriali, e dalla Regione per i collegamenti di scala sovra-provinciale.

Art. 21

Servizi per vie d'acqua

1. Le funzioni amministrative attinenti i servizi pubblici, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari di cabotaggio di persone e merci nell'ambito dei porti dell' Isola e delle sue acque interne sono svolti dalla Regione per i collegamenti di linea e non di linea fra scali localizzati sul territorio di più Province, e sono conferiti alle singole Province quando interessano scali appartenenti al proprio territorio di competenza.
2. La Regione subdelega le competenze del trasporto lacuale, fluviale e lagunare, delegato alla Regione dall'art. 63 del D.P.R. 19/6/1979, n. 348, alle Province ed ai Comuni in applicazione del criterio della competenza prevalente.
3. I collegamenti marittimi di trasporto pubblico locale istituito fra la Sardegna e le sue isole minori, che hanno come scali due distinti Comuni, sono classificati servizi provinciali.
4. Sono classificati comunali quei servizi con scali appartenenti al territorio di uno stesso comune.
5. Per garantire condizioni di continuità territoriale fra la Sardegna e le sue isole minori i collegamenti possono essere disciplinati a norma dell'art. 17 del Dlgs n.422/1997 quali servizi pubblici rientranti nel sub-sistema di servizi minimi di livello locale.

CAPO III

Servizi minimi e loro gestione

Art. 22

Servizi minimi

1. La Regione garantisce il diritto alla mobilità all'interno del proprio territorio attraverso "servizi minimi" di trasporto pubblico locale, finanziati con proprie risorse e, tenuto in particolare conto dei territori a domanda debole, attraverso l'impiego, integrandoli con i tradizionali sistemi di gestione dei servizi, di particolari modalità di espletamento dei servizi stessi. I "servizi minimi", qualitativamente e quantitativamente sufficienti ad assicurare il diritto alla mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio regionale, sono definiti nel rispetto delle risorse finanziarie regionali disponibili e devono assicurare:
 - l'integrazione fra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali e fra i differenti modi di trasporto;
 - il pendolarismo scolastico e lavorativo;
 - la fruibilità da parte degli utenti dei servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
 - le esigenze di ridurre la congestione del traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico;
 - le esigenze di spostamento porta-porta di specifici target di domanda.
2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi la Regione, previa intesa con gli Enti locali, adotta quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto al fine di soddisfare i requisiti e criteri previsti dall'art. 16, comma 2 del D. Lgs 422/97 ed in particolare quelli riconducibili:
 - al soddisfacimento della domanda pendolare con particolare attenzione a quella generata dai territori a domanda debole. Con particolare riferimento alle esigenze di mobilità di tali aree, la Regione promuove forme di sperimentazione di servizi a gestione non convenzionale, anche mediante l'impiego di tecnologie innovative;
 - all'intermodalità e scambio fra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali ed urbane;
 - al sostegno e incentivazione all'uso dei modi di trasporto poco inquinanti e maggiormente efficaci ed economici;
 - alla realizzazione dell'unitarietà dell'informazione in riferimento all'intero sistema della mobilità regionale;
 - all'attuazione dei più efficaci criteri di integrazione tariffaria.
3. Le Province ed i Comuni singoli od associati possono definire, previa intesa con la Regione per le verifiche di compatibilità di rete, servizi di trasporto aggiuntivi, a condizione che i relativi maggiori oneri trovino copertura a totale carico dei loro rispettivi bilanci e che i servizi siano disciplinati sulla base dei contratti di servizio.

Art. 23

Affidamento della gestione dei servizi minimi

1. La gestione dei servizi minimi è affidata con procedura concorsuale di evidenza pubblica e stipula di contratto di servizio, della durata non inferiore a sei anni e non superiore ad anni nove.
2. L'affidamento della gestione dei servizi è separata dalla gestione delle infrastrutture in attuazione dei principi contenuti nella direttiva CEE n. 440/91 fatti salvi i casi di opportuna loro gestione unitaria ai servizi di trasporto. Tali diverse esigenze di affidamento sono disposte dai capitolati di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico e dai connessi contratti di servizio.
3. La scelta del gestore è disposta mediante licitazione privata a norma dell'art. 12, comma 2 e 3, lettera b), del D.Lgs. 17/3/1995, n. 158, ed applicazione del criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 24, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo n. 158/95.
4. Sono nulli i contratti di servizio per i quali non sia assicurata, all'atto della stipula, la corrispondenza fra l'importo eventualmente dovuto dall'Ente pubblico all'impresa di trasporto per le prestazioni contenute nel contratto e le risorse rese effettivamente disponibili.
5. I contratti di servizio devono prevedere il progressivo incremento del rapporto dello 0,35 fra ricavi da traffico e costi operativi, al netto del costo dell'infrastruttura. Gli Enti locali oggetto dei conferimenti, in

accordo con la Regione, valutano l'opportunità di applicare tale rapporto in riferimento ai servizi minimi dell'intero territorio di propria competenza o di suoi bacini di traffico, anche attraverso l'apporto delle modalità di trasporto pubblico non di linea, progettate in forma sinergica, integrata e coordinata con i servizi convenzionali di linea e non convenzionali a chiamata.

6. Ai fini del raggiungimento della massima integrazione modale, tariffaria e dell'informazione in riferimento al bacino di traffico od unità di rete, la Regione e gli Enti locali oggetto dei conferimenti dispongono, nel rispetto delle reciproche competenze, un complessivo contratto di servizio, in comune anche nel caso di distinti specializzati gestori di modi o servizi differenti di trasporto impiegati nel bacino stesso. In tal caso il contratto di servizio, in ottemperanza dell'art.19, comma 5 del Dlgs.422/97, riferisce l'osservanza del rapporto di 0,35 fra ricavi da traffico e costi operativi, al netto del costo dell'infrastruttura e al complessivo sub-sistema dei servizi minimi di bacino o di unità di rete gestito anche da più imprese di trasporto.
7. Al fine di agevolare il raggiungimento di tale obiettivo di incremento, gli Enti affidanti possono provvedere, previa vincolanti intese con la Regione per l'accertamento della compatibilità di sistema, alla ristrutturazione delle reti di traffico, a condizione che non vengano comunque compromessi i livelli dei servizi minimi.

Art.24

Piani triennali regionali

1. La Regione predispone ed approva gli indirizzi ed i criteri per il dimensionamento del trasporto locale avvalendosi del supporto tecnico-amministrativo dell'Agenzia per la mobilità, sentita la Commissione consiliare competente ed il Comitato Tecnico Amministrativo dei Trasporti. Essi orientano la pianificazione dei servizi minimi mediante:
 - l'individuazione e definizione delle reti dei collegamenti su gomma, su ferro, lacuali, fluviali, marittimi ed aerei di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;
 - la determinazione della misura di integrazione modale, tariffaria e dell'informazione;
 - l'individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione delle tariffe;
 - l'indicazione delle modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;
 - la definizione di un sistema di monitoraggio dei servizi;
 - l'individuazione dei criteri per la riduzione della congestione.
2. La Regione, attraverso l'ausilio tecnico dell'Agenzia per la mobilità, predispone i piani triennali del trasporto locale di interesse regionale in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui al comma 1.

Art. 25

La programmazione dei servizi minimi

1. I Programmi triennali dei servizi minimi di trasporto pubblico locale sono lo strumento regionale di breve-medio periodo finalizzato alla loro regolamentazione nell'ambito dell'intero territorio regionale.
2. Tali programmi triennali regolamentano ed organizzano i servizi, finalizzati ad un'efficace utilizzo delle disponibili risorse di settore e realizzano, sull'intera rete condizioni di accessibilità, economicità, sicurezza, qualità, ridotto impatto ambientale e superamento di diseconomie sovrapposizioni di servizio.
3. I programmi triennali sono approvati, su proposta dell'Assessore dei Trasporti, di concerto con gli Assessori della Programmazione e di Difesa dell'Ambiente, dalla Giunta regionale, sentita in fase elaborativa il C.T.A.T.. La delibera di approvazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

Art. 26

Piani sub-provinciali di trasporto pubblico locale

1. I piani di trasporto pubblico locale di bacino, omogenei per esigenze di mobilità, ed i relativi servizi minimi a livello sub-provinciale, costituiscono lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale e sono predisposti per i rispettivi territori di competenza dagli Enti locali oggetto dei conferimenti. Essi sono

predisposti, in modo coordinato con la pianificazione riguardante lo sviluppo, l'assetto ed il riequilibrio del territorio, i trasporti, l'ambiente.

2. I piani di bacino del trasporto locale che interessano territori appartenenti a più Province sono predisposti dalla Provincia che, nel bacino, incide con più numerosa popolazione residente stabile.

Art. 27

Piani comunali di trasporto pubblico locale

1. I Comuni obbligati all'adozione dei Piani Urbani di Traffico dall'art.36 del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, e di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), sono tenuti a specificare, nell'ambito delle azioni di razionalizzazione del traffico urbano, anche i programmi di loro intervento in materia di trasporto pubblico locale, con riferimento al livello dei servizi minimi.
2. Nella determinazione di tali programmi di intervento, i Comuni tengono conto degli indirizzi generali della Regione per la pianificazione dei trasporti locali.

CAPO IV

Competenze e procedure di finanziamento

Art. 28

Oneri di servizio e di investimento

1. La Regione assume a carico del proprio bilancio, in materia di trasporto pubblico locale, le spese relative a:
 - a) la copertura degli oneri annuali di esercizio corrispondenti al livello dei servizi minimi individuato, d'intesa con gli Enti locali oggetto dei conferimenti;
 - b) il finanziamento, in concorso con la programmazione dello Stato e degli Enti locali, di piani annuali e pluriennali di investimento finalizzati ad ammodernare e potenziare il patrimonio settoriale di **veicoli**, infrastrutture, sovrastrutture ed arredi.
2. Al finanziamento annuale di tali oneri, in applicazione dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs 422/97, e nei limiti delle necessità finanziarie risultanti dai piani triennali si provvede:
 - a) mediante risorse finanziarie rese disponibili dallo Stato per le spese di esercizio delle funzioni da esso trasferite o delegate a norma del D.Lgs. 422/97;
 - b) sulla base dell'ammontare della spesa storica, contenuta sul bilancio della Regione per l'anno 2005, con incremento, per tutti i successivi esercizi, a partire dal primo anno di vigenza della presente legge, del tasso di inflazione programmata, degli oneri di esercizio relativi al trasporto pubblico locale.
3. Le risorse finanziarie di fonte comunitaria, statale, regionale e locale, destinate ai piani di investimento sono stabilite mediante accordi di programma da concludersi in sede di conferenza di servizi dei competenti soggetti pubblici. Tali accordi di programma vincolano le parti contraenti ed in particolare debbono indicare:
 - a) le opere infrastrutturali da realizzare, la loro localizzazione, i tempi di realizzazione e i soggetti coinvolti ed i relativi compiti ed oneri;
 - b) i mezzi di trasporto da acquistare e le loro destinazioni territoriali di utilizzo; le risorse finanziarie necessarie, i tempi di erogazione e le fonti di finanziamento, compresa l'eventuale contrazione di mutui bancari, nonché l'eventuale ammissibilità, ove compatibile con le finalità dell'investimento, del "project financing";
 - c) il periodo di validità dell'accordo; ;
 - d) il soggetto tenuto a vigilare sull'accordo e sulla sua attuazione, gli eventuali interventi surrogatori e di conciliazione arbitrale per i casi di ritardo o di omissione degli interventi a carico dei singoli contraenti e gli eventuali distinti soggetti societari e le eventuali separate gestioni finanziarie cui conferire l'attuazione del piano di investimenti e la spendita delle risorse ad essa destinate.

4. Il materiale rotabile ed i beni immobili acquisiti con i fondi di investimento sono vincolati alla destinazione d'uso del trasporto pubblico per la durata rispettivamente di dieci e venti anni, a decorrere dalla data di loro acquisizione. Decorsi tali termini o quando i beni risultino eventualmente non più funzionali rispetto all'esercizio del trasporto pubblico, essi possono essere ceduti a titolo oneroso in conformità del regime giuridico di appartenenza, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale dei Trasporti.
5. Rimane ferma la facoltà di investimenti autonomi a carico del bilancio della sola Regione per spese riguardanti l'ammodernamento e potenziamento infrastrutturale dei servizi di trasporto pubblico riconducibili alla diretta competenza regionale.

Art. 29

Pagamento dei servizi minimi

1. Al pagamento dei servizi minimi a carico del bilancio regionale a favore degli Enti locali singoli o associati oggetto dei conferimenti si provvede mediante versamento delle somme annuali dovute, stanziare per ciascun distinto triennio, su un unico conto corrente bancario per ciascuno dei corrispondenti periodi triennali
2. Gli Enti locali, singoli o associati, destinatari dei conferimenti del titolo II della presente legge sono tenuti a consegnare all'Assessorato Regionale dei Trasporti, entro il 30 Gennaio di ogni anno, il rendiconto dei pagamenti disposti nel corso dell'anno solare immediatamente precedente a carico del competente conto corrente bancario, con esatta indicazione, su moduli appositamente predisposti dall'Amministrazione Regionale, della casuale di ciascun pagamento.

CAPO V

Conferimenti amministrativi e riparto delle competenze

Art. 30

Forme associative

1. Nei casi di bacini di traffico, di unità d'area urbana o di unità di rete, in riferimento ai quali debbano essere serviti da trasporto locale territori appartenenti amministrativamente a più Enti locali, aventi anche diverso livello istituzionale, ai fini del superamento di interferenze amministrative, si procede attraverso conferenza dei servizi di tutti gli Enti locali interessati per conseguire appropriate forme associative finalizzate alla più efficace, efficiente ed economica pianificazione e gestione del trasporto pubblico locale.
2. In tali casi spetta all'Ente locale di maggiore peso demografico la convocazione della conferenza dei servizi, ad eccezione delle situazioni di presenza di Ente locale sovraordinato rispetto agli altri, a cui spetterà la convocazione della conferenza. In assenza di iniziative di convocazione della conferenza da parte dell'Ente locale così individuato, anche su richiesta di uno solo degli Enti cointeressati, il Presidente della Regione convoca la conferenza dei servizi, attraverso il suo delegato Assessore dei Trasporti.

Art. 31

Competenze della Regione

1. La Regione, in materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale in raccordo con la pianificazione dei trasporti dello Stato, svolge funzioni di programmazione, finanziamento, indirizzo, coordinamento, controllo e monitoraggio, con il concorso degli Enti locali oggetto dei conferimenti. Spettano in particolare alla Regione:
 - a) la predisposizione del Piano regionale dei trasporti, la redazione, in raccordo con gli Enti locali oggetto dei conferimenti, e l'approvazione dei Programmi triennali di trasporto pubblico locale;

- b) la predisposizione degli indirizzi di pianificazione dei servizi minimi di interesse regionale e sub-provinciale per quanto concerne:
 - la definizione del livello dei servizi minimi;
 - i criteri e le modalità di determinazione delle tariffe dei servizi minimi, compresa la differenziazione tariffaria fra sistemi tradizionali di linea e sistemi alternativi del tipo porta a porta efficaci nei contesti a domanda debole e comunque finalizzati a costituire organico ed integrato supporto dei servizi tradizionali;
 - la promozione, il supporto tecnico e amministrativo, il coordinamento e la definizione del sistema informativo, integrato alle differenti scale territoriali, del trasporto pubblico locale, e i criteri di acquisizione dei titoli di viaggio e di accessibilità ai diversi modi di trasporto in forma unitaria fra essi dalla scala regionale a quella locale;
- c) i programmi finanziari annuali di riparto delle spese a copertura dell'esercizio dei servizi minimi dell'intero territorio della regione, i programmi annuali e pluriennali di investimento a favore del trasporto pubblico locale per infrastrutture mezzi e apparecchiature;
- d) la programmazione delegata sia dei servizi ferroviari ancora in gestione commissariale governativa al momento della data di promulgazione della presente legge sia dei servizi ferroviari di competenza di FS s.p.a..

Art. 32

Competenze delle Province

1. Sono conferite alle Province in materia di trasporto pubblico locale:
 - a) la predisposizione, con connotazione sistemica, e l'attuazione dei piani provinciali dei servizi minimi e il loro affidamento, sulla base degli indirizzi della Regione, tenuto conto delle particolari esigenze di mobilità dei disabili e delle persone a ridotta capacità motoria, in stretto raccordo con i servizi di livello regionale e dei piani di bacino e dei comparti locali di livello sub-provinciale, di area urbana ed urbani;
 - b) la predisposizione e l'attuazione dei piani provinciali di bacino in stretto raccordo con i piani triennali d'area urbana ed urbani;
 - c) la programmazione di eventuali servizi aggiuntivi di livello provinciale e sub-provinciale, da attivare previa verifica di compatibilità di rete con l'Amministrazione regionale, ed a oneri interamente a carico della Provincia;
 - d) l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi minimi ed aggiuntivi in riferimento ai bacini di mobilità ed alle unità di rete a livello provinciale;
 - e) la stipula con l'aggiudicatario dei contratti di servizio e la gestione amministrativa degli affidamenti, compresa l'attività di controllo quali-quantitativo della conformità delle prestazioni con gli obblighi contrattuali e normativi. Le Province provvederanno alla contestazione delle eventuali inadempienze ed applicheranno le relative sanzioni;
 - f) le funzioni amministrative relative all'affidamento dei contributi per gli investimenti in veicoli, infrastrutture e sovrastrutture necessarie al trasporto pubblico locale;
 - g) la definizione e le funzioni tecnico-amministrative dei servizi di noleggio di autovettura con conducente ed ad itinerario ed orario flessibile, da utilizzarsi prevalentemente al servizio delle aree a domanda debole ed in forma integrata con i normali servizi di linea, dei noleggi da rimessa di autobus e dei servizi di granturismo su gomma;
 - h) il rilascio dei nulla osta ai fini della immatricolazione e della dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio e per la cessione delle società di gestione dei servizi di trasporto;
 - i) ogni altra funzione amministrativa trasferita o delegata alle Province dallo Stato.

Art. 33

Competenze delle Associazioni di Comuni

1. Alle associazioni di comuni oggetto dei conferimenti in materia di trasporto pubblico locale sono attribuiti:
 - a) la pianificazione, l'attuazione dei servizi minimi d'area urbana o di unità di rete e il loro affidamento, sulla scorta degli indirizzi della Regione, tenuto conto delle particolari esigenze di mobilità dei disabili e delle persone in generale a ridotta capacità motoria, nel quadro dell'organizzazione ed in stretto raccordo con i servizi di livello regionale, dei piani di bacino e dei comparti locali limitrofi;
 - b) la programmazione attuativa degli eventuali servizi aggiuntivi che l'Associazione di Comuni ritenga di voler istituire, a totale onere dell'Associazione stessa e con costi di esercizio ripartiti per competenza sui bilanci dei distinti Comuni;

- c) l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi minimi ed aggiuntivi in riferimento alla unità d'area urbana od alla unità di rete;
- d) la stipula con l'aggiudicatario dei contratti di servizio e la gestione amministrativa degli affidamenti, compresa l'attività di controllo quali-quantitativo della conformità delle prestazioni con gli obblighi contrattuali e normativi. Le associazioni provvederanno alla contestazione delle eventuali inadempienze ed applicheranno le relative sanzioni;
- e) le funzioni amministrative relative all'affidamento dei contributi per gli investimenti in veicoli, infrastrutture e sovrastrutture necessarie al trasporto pubblico locale;
- f) la definizione e le funzioni amministrative di eventuali servizi di noleggio di autovettura con conducente, ed ad itinerario ed orario flessibili da utilizzarsi prevalentemente al servizio delle aree a domanda debole ed in forma integrata con i normali servizi di linea, dei noleggi da rimessa di autobus e dei servizi di granturismo su gomma;
- g) il rilascio dei nulla osta ai fini della immatricolazione e della dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio e per la cessione delle società di gestione dei servizi;
- h) ogni altra funzione amministrativa trasferita o delegata ai Comuni dallo Stato.

Art. 34

Competenze dei Comuni

1. Ai Comuni obbligati alla redazione del Piano Urbano del Traffico a norma dell'art. 36, comma 1 e 2, dalla L. 30/4/1992, n. 285 (Codice della Strada) in materia di trasporto pubblico locale sono attribuiti:
 - a) la pianificazione, l'attuazione dei servizi minimi comunali e il loro affidamento, sulla scorta degli indirizzi della Regione, tenuto conto delle particolari esigenze di mobilità dei disabili e delle persone in generale a ridotta capacità motoria, nel quadro della organizzazione ed in stretto raccordo con i servizi di livello regionale, provinciale, dei piani di bacino e dei comparti locali limitrofi;
 - b) la programmazione attuativa degli eventuali servizi aggiuntivi che il Comune ritenga di voler istituire, a suo totale onere;
 - c) l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi minimi ed aggiuntivi;
 - d) la stipula con l'aggiudicatario dei contratti di servizio di propria competenza e la gestione amministrativa degli affidamenti compresa l'attività di controllo quali-quantitativo della conformità delle prestazioni con gli obblighi contrattuali e normativi. Il Comune provvederà alla contestazione delle eventuali inadempienze ed applicherà le relative sanzioni;
 - e) le funzioni amministrative relative all'affidamento dei contributi per gli investimenti in veicoli, infrastrutture e sovrastrutture necessarie al trasporto pubblico locale;
 - f) la definizione e le funzioni amministrative di eventuali servizi di noleggio di autovettura con conducente, ed ad itinerario ed orario flessibili da utilizzarsi prevalentemente al servizio delle aree a domanda debole ed in forma integrata con i normali servizi di linea, dei noleggi da rimessa di autobus e dei servizi di granturismo su gomma;
 - g) il rilascio dei nulla osta ai fini della immatricolazione e della dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio, nonché per la cessione delle società di gestione dei servizi di trasporto.
 - h) ogni altra funzione amministrativa trasferita o delegata ai Comuni dallo Stato.

CAPO VI

Disciplina generale dei conferimenti

Art. 35

Vincoli nei conferimenti e ruolo sostitutivo della Regione

1. Gli Enti locali, destinatari dei conferimenti in forma singola od associati, garantiranno nell'applicazione dei principi, delle direttive e degli indirizzi della programmazione regionale di trasporto pubblico locale criteri di imparzialità e trasparenza, assicurando livelli qualitativi omogenei di offerta di trasporto. Essi, pertanto, adotteranno efficaci strumenti di unitarietà dell'informazione all'utenza e di accessibilità all'intero sistema di trasporto pubblico della Regione.
2. In caso di inadempienza da parte degli Enti locali la Regione, di propria iniziativa o su documentata segnalazione di terzi diffida, attraverso l'Assessorato regionale dei trasporti, l'amministrazione inadempiente ad ottemperare ai propri obblighi entro un periodo di tempo non superiore a 90 giorni. In

caso di perdurante inadempienza oltre il termine stabilito l'Assessore dei trasporti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario ad acta.

Art. 36

Funzionamento delle Associazioni di Enti locali

1. La rappresentanza legale delle Associazioni di Enti locali oggetto dei conferimenti per la gestione dei servizi minimi di unità di rete è conferita, dalla Provincia competente per territorio, ad un Comitato esecutivo composto dal Presidente della Provincia, o da suo Assessore delegato, e dai Sindaci, o da Assessori da essi delegati, del maggiore e minore dei Comuni dell'Associazione per entità di popolazione residente.
2. Nei casi di unità di rete su territori appartenenti a due o più Province, ai fini della rappresentanza essa è conferita alla Provincia interessata all'unità di rete con maggiore popolazione residente.
3. Le Associazioni hanno sede legale presso gli uffici amministrativi della Provincia delegata alla rappresentanza dell'Associazione.
4. Al Comitato esecutivo dell'Associazione, oltre agli obblighi ed alle prescrizioni derivanti dai conferimenti, competono:
 - a) la gestione dei rapporti associativi anche attraverso l'avvio di uffici tecnici a supporto della pianificazione e attuazione dei servizi minimi di competenza, compresa la rendicontazione annuale sullo stato dei servizi stessi, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 3-bis della L. 8/3/1999, n. 142, come integrato dall'art. 6, comma 4, della L.3/8/1999, n. 265;
 - b) la predisposizione, entro 30 giorni dalla costituzione dell'Associazione, del suo regolamento di funzionamento e del suo Comitato esecutivo da sottoporre all'approvazione dell'Associazione, previo parere dell'Assessorato dei Trasporti della Regione in merito ad eventuali osservazioni pervenute da parte dei singoli Enti associati;
 - c) il pagamento dei servizi di trasporto agli aggiudicatari secondo quanto stabilito dai Contratti di servizio e la presentazione alla Regione del rendiconto finanziario.
5. Ogni osservazione inerente il regolamento deve pervenire alla Presidenza del Comitato esecutivo dell'Associazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
6. Tali prescrizioni si applicano alle Associazioni di Comuni nella gestione di servizi di trasporto pubblico all'interno di unità d'area urbana. Alla rappresentanza legale della Provincia si sostituisce quella del Comune a prevalente popolazione residente mentre per la sede legale si assume la casa comunale dello stesso Comune.
7. Nel caso di Associazioni fra due o più Comuni il Comitato esecutivo è composto dal Sindaco, o da suo Assessore delegato, e dai Sindaci, o da Assessori da essi designati, rispettivamente del secondo, - solo nel caso di più di due Comuni dell'Associazione - e dell'ultimo Comune per entità di popolazione residente.

Art. 37

Consuntivo delle attività

1. Gli Enti locali oggetto dei conferimenti, al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 15 e nell'obiettivo della unitaria informatizzazione dei dati sullo stato del sistema del trasporto dal livello regionale a quello locale, predispongono a chiusura dell'annuale esercizio finanziario un resoconto a consuntivo dei risultati conseguiti nella gestione dei servizi minimi del territorio di propria competenza, provvedendo all'aggiornamento della banca dati secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia per la mobilità entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

CAPO VII

I contratti di servizio

Art. 38

Contenuti dei contratti di servizio

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è regolato dai contratti di servizio stipulati dalla Regione e dagli Enti locali, singoli od associati, oggetto dei conferimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto del decreto legislativo n. 422/1997, della normativa comunitaria e della Carta di Mobilità approvata con Decreto del Consiglio dei Ministri n. 28, del 30/12/1998, integralmente recepita dagli stessi contratti con valore vincolante.
2. I contratti di servizio sono stipulati dalla Regione e dagli Enti locali sulla base di un capitolato tipo approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei Trasporti. Essi disciplinano:
 - il periodo di durata del contratto, non inferiore ad anni 6 e non superiore ad anni 9, e le modalità di esercizio dell'opzione al rinnovo;
 - le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio, gli standard qualitativi minimi del servizio in termini di età, manutenzione, confort, pulizia dei mezzi utilizzati, di regolarità, puntualità, affidabilità dei servizi offerti, di comunicazione alla clientela, di accessibilità al sistema, di rispetto per l'ambiente, con speciale riferimento all'utenza disabile e con ridotta capacità motoria;
 - la struttura tariffaria adottata, le modalità di integrazione tariffaria nell'ambito del sistema del trasporto regionale e i sistemi di rilevamento dell'utenza servita;
 - l'indicazione dei beni strumentali allo svolgimento del servizio, le loro caratteristiche funzionali e il piano di definizione e attuazione degli investimenti per il potenziamento, nel corso della durata del contratto, delle reti, degli impianti e dei mezzi;
 - gli importi da corrispondere dagli Enti affidanti agli affidatari dei servizi per le prestazioni contrattuali, le modalità di pagamento degli importi e gli eventuali adeguamenti derivanti dalla variazione delle tariffe;
 - le garanzie richieste dagli affidanti agli affidatari e le sanzioni in caso di inadempienze derivanti dalla mancata applicazione delle prescrizioni contrattuali;
 - i termini della eventuale ridefinizione dei rapporti contrattuali con l'affidatario in caso di oggettive difficoltà o discontinuità nell'applicazione o nel perseguimento nel corso del contratto degli standard qualitativi e quantitativi sottoscritti nello stesso contratto di servizio;
 - l'obbligo di applicare, per le singole tipologie di servizio, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;
 - l'obbligo di fornire annualmente gli elementi ed i dati di base sull'esercizio svolto ai fini della predisposizione del rendiconto consuntivo;
 - l'obbligo dell'Affidatario di nominare un responsabile di esercizio, che risponda per la regolarità e la sicurezza nell'espletamento dei servizi di trasporto nei confronti degli Enti preposti, e un responsabile della qualità ai sensi della normativa sulla certificazione di qualità;
 - le modalità ed i termini del controllo quali-quantitativo dei servizi da parte dell'Ente affidante e la regolamentazione di accesso all'informazione sul servizio reso.

Art. 39

Subentro di impresa

1. In caso di subentro di una nuova impresa nell'esercizio dei servizi di trasporto, il personale dell'impresa cessante è trasferito all'impresa subentrante in conformità dell'art. 26, allegato A, del R.D. 8/1/1931, n. 148.
2. E' altresì trasferita dal cessante al subentrante gestore la disponibilità a titolo oneroso dei mezzi e delle altre infrastrutture ed attrezzature funzionali allo svolgimento dei servizi, acquisiti con il concorso del capitale pubblico, tenendo conto, nella valutazione del valore residuo di tali beni, dei contributi per l'acquisto erogati nel tempo dall'Amministrazione pubblica attraverso il calcolo delle quote di ammortamento corrispondenti a tali contributi pubblici.

3. I mezzi, le infrastrutture e le attrezzature di piena disponibilità dell'affidatario, occorrenti per l'espletamento dei servizi, a norma di contratto di servizio, nel caso di impresa subentrante possono essere ad essa trasferiti a discrezione dell'impresa cessante in base alla valutazione del valore residuo secondo i principi e le tecniche delle analisi economico-finanziarie.
4. Le modalità di utilizzo e trasferimento dei beni strumentali sono disciplinate dai contratti di servizio che contengono le modalità del loro mantenimento in efficienza e sulla base del loro inventario redatto secondo i criteri di cui al comma 2. L'inventario deve essere trasmesso dall'Affidatario all'Ente affidante ed all'Assessorato dei Trasporti della Regione entro il 30 Giugno di ogni anno.

Art. 40

Sub-affidamenti dei servizi

1. E' consentito il ricorso al subaffidamento dei servizi di trasporto, previa autorizzazione dell'Ente affidante e nel rispetto del contratto di servizio.
2. L'affidatario del contratto di servizio, per i territori a domanda debole e secondo le modalità di gestione dei servizi, può ricorrere all'impiego dei sistemi del tipo porta a porta, a chiamata e di auto a noleggio con conducente, fatti salvi i principi di:
 - responsabilità dell'affidatario per l'attuazione del contratto di servizio;
 - possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale da parte dei sub-affidatari;
 - decadenza dei rapporti di sub-affidamento in tutti i casi di decadenza del contratto di servizio, senza riconoscimento da parte dell'Ente affidante di indennizzi a favore dei sub-affidatari;
 - marginalità della quota parte dei servizi sub-affidati rispetto ai servizi posti a base di gara dal contratto di servizio;
 - scelta delle imprese sub-affidatarie attraverso procedure concorsuali basate su criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, tenuto conto dei diritti delle imprese individuali dei servizi di noleggio di auto con conducente, nei casi di concorso di più soggetti per la gestione dei servizi richiesti in sub-affidamento con offerte comparative equivalenti sul piano quali-quantitativo;
 - applicazione delle disposizioni sull'impiego del personale dal cessante al subentrante gestore dei servizi nei casi di trasferimento di personale dall'impresa affidataria alle imprese sub-affidatarie.

CAPO VIII

Tutela degli utenti e misure di sensibilizzazione

Art. 41

Carta regionale dei Servizi di Mobilità

1. La Regione, al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi del trasporto pubblico, il rapporto fra l'utenza e le imprese di gestione, adotta la Carta regionale dei Servizi di Mobilità in conformità allo schema emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30/12/1998, n. 28, che costituisce riferimento per le imprese stesse.
2. La Regione assicura l'obbligatoria osservanza dei principi contenuti nella Carta regionale dei Servizi di Mobilità attraverso l'obbligatorio suo richiamo, quale vincolo contrattuale, in tutti i contratti di servizio per l'esercizio del trasporto pubblico sottoscritti all'interno del territorio dell'Isola.
3. La Regione, a maggiore tutela dei diritti e degli interessi degli utenti, promuove, ai fini della loro adozione nei contratti di servizio da parte degli Enti locali oggetto dei conferimenti, l'utilizzo di efficaci strumenti di completezza dell'informazione sul sistema di trasporto pubblico locale nella sua interezza e di integrazione tariffaria fra modi e ambiti territoriali differenti.
4. E' istituito presso l'Agenzia per la mobilità un numero verde finalizzato alla ricezione delle segnalazioni sui disservizi e sul mancato adempimento delle prescrizioni contenute nella Carta regionale dei Servizi di Mobilità.

Art. 42

Rapporto annuale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, presenta entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato dei servizi e di attuazione del trasporto pubblico locale, avvalendosi del contributo tecnico ed amministrativo della Agenzia permanente di mobilità e tenuto conto dei resoconti annuali degli Enti locali, oggetto dei conferimenti, e delle imprese di trasporto.

Art. 43

Conferenza regionale dei Trasporti

1. E' istituita la Conferenza Regionale sul Trasporto Pubblico Locale convocata ogni cinque anni dall'Assessore regionale dei trasporti. Essa costituisce la sede del confronto fra le amministrazioni pubbliche, le imprese di trasporto, le parti sociali, finalizzata al dibattito ed all'elaborazione di proposte di miglioramento complessivo della mobilità delle persone e delle merci all'interno del territorio dell'Isola e di corridoio con i territori continentali.

CAPO IX

Attività di vigilanza, controllo ed atti sanzionatori

Art. 44

Funzioni di Polizia ferroviaria

1. Le funzioni di Polizia ferroviaria, di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n.753, con particolare riferimento alla regolarità dei servizi ed alla loro rispondenza ai relativi contratti di servizio sono attribuiti:
 - a. Dal Direttore Generale dell'Assessorato dei Trasporti, con apposita determinazione, a Dirigenti e Funzionari delle fasce D e C con competenza su tutti i servizi che insistono sul territorio regionale;
 - b. Dagli Enti affidanti, con autonomi provvedimenti, relativamente ai servizi di propria competenza.
2. Il personale così individuato sarà munito di idonea tessera di riconoscimento secondo il modello previsto nel Regolamento.

Art. 45

Applicazione delle sanzioni e devoluzione dei proventi

1. In attuazione e ad integrazione delle norme contenute nel Titolo VII "Attività di prevenzione ed accertamento delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti. Applicazione delle relative sanzioni e devoluzione dei proventi", Capi I, II, e III del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753, valgono le disposizioni seguenti:
 - a. Il viaggiatore che risulti sprovvisto del documento di viaggio o fornito di documento di viaggio irregolare è tenuto al pagamento della tariffa evasa e di una sanzione pecuniaria, la cui entità è stabilita con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dei Trasporti, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale;
 - b. All'accertamento delle infrazioni di cui al precedente comma 1.a, provvede il personale viaggiante e quello ispettivo, di controllo e verifica a ciò deputato dall'impresa esercente, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dall'impresa esercente medesima e di distintivo chiaramente identificabile dagli utenti;

- c. Le due funzioni di ricevimento del “verbale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni”, di cui all’art.83, comma primo, e quella di emissione dell’ordinanza-ingiunzione, di cui all’art.84 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 sono riservate alla Regione, e per essa, al Servizio competente in materia dell’Assessorato dei Trasporti per i soli servizi direttamente affidati dalla Regione. Per i servizi di competenza delle Province e dei Comuni, singoli o associati, le due funzioni sono delegate all’Ente che ha stipulato il relativo contratto di servizio anche se nell’interesse di altro Ente;
- d. In tutti i casi, i proventi riscossi in attuazione dei precedenti comma 1.a, 1.b, 1.c che precedono sono devoluti all’impresa esercente.

CAPO X

Norme Transitorie e Finali

Art. 46

Fondo Regionale dei Trasporti

1. Le risorse finanziarie a supporto del trasporto pubblico locale trasferite dallo Stato, dalla Unione Europea nonché previste da accordi di programma quadro e dal bilancio regionale sono contabilizzate in appositi capitoli del Fondo Regionale dei Trasporti di cui all’articolo 14.
2. Tali risorse sono destinate al finanziamento degli oneri inerenti i servizi minimi, gli investimenti in infrastrutture, sovrastrutture, mezzi e sistemi a favore in generale della mobilità, degli studi, delle ricerche e delle spese di funzionamento della Agenzia della Mobilità e del Comitato Tecnico Amministrativo dei Trasporti.
3. L’ammontare del Fondo Regionale dei Trasporti viene annualmente stabilito dalla Regione con la legge di approvazione del bilancio sulla base della risorse finanziarie proprie e di quelle aggiuntive ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997.

Art. 47

Trasformazione del regime societario

1. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997, entro il termine del 31 Dicembre 2005 le aziende speciali ed i consorzi di trasporto completano le loro trasformazione in società di capitali od in cooperative a responsabilità limitata anche fra dipendenti.

Art 48

Atto preliminare di definizione dei servizi minimi

1. L’atto preliminare degli indirizzi in materia di progettazione dei servizi minimi a livello regionale e locale, compresi i criteri per la definizione dei bacini e delle unità di rete e d’area urbana, in conformità dell’art. 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 422/1997, è adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei Trasporti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite preventivamente le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni capoluogo.
2. In sede di prima applicazione, le unità d’area urbana, i territori a domanda debole e i Comuni montani, sono individuati in sede di conferenza dei servizi convocata dal Presidente della Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Partecipano alla conferenza dei servizi gli Assessori Regionali dei Trasporti, degli Enti Locali e della Programmazione, i Presidenti delle Province e delle Comunità Montane dell’Isola e un rappresentante per ciascuna delle Associazioni regionali degli Enti Locali e delle Associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto.
3. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati e delimitati gli ambiti territoriali riconducibili alle unità di rete ed ai bacini di traffico.

Art 49

Programmazione ed amministrazione dei servizi ferroviari in concessione alle FS S.p.A.

1. Nelle more del conferimento alle Province di cui al comma 3 del precedente art.19, la programmazione e l'amministrazione dei servizi ferroviari in concessione alle F.S. S.p.A. di interesse regionale e locale è svolta direttamente dalla Regione per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di attuazione dei conferimenti assunti sulla base di quanto previsto agli art.9 e art.12 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n.422.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

CAPO I

Trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Art. 50

Oggetto.

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 agosto 2003, n. 218.
2. Ai fini della presente legge valgono le definizioni e le classificazioni di cui all'articolo 2 della L. n. 218/2003.

Art. 51

Autorizzazioni.

1. La Regione rilascia l'autorizzazione per attività di noleggio alle imprese in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore di persone che abbiano la sede legale o la principale organizzazione aziendale nel territorio regionale.

2. L'impresa, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve presentare un'apposita domanda e dichiarare:

- a) la denominazione aziendale;
- b) la sede legale o la sede della principale organizzazione aziendale;
- c) il possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale e aggiornamento professionale previsti dalla normativa vigente;
- d) il numero degli autobus disponibili per il servizio di noleggio;
- e) il numero degli eventuali autobus acquistati con il finanziamento pubblico o cofinanziati;
- f) il possesso o meno dell'attestato di idoneità professionale estesa all'attività internazionale;
- g) la natura giuridica del rapporto del personale dell'azienda;
- h) il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, da parte del personale destinato alla guida degli autobus;
- i) il numero dei conducenti;
- j) l'iscrizione, per le finalità di cui all'articolo 54, al ruolo regionale prevista dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

3. Alla domanda di cui al comma 2 è allegata:

- a) per i conducenti, la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa da cui si evince la qualità di dipendente, o di lavoratore con contratti temporanei consentiti dalla normativa vigente e la documentazione attestante la qualità di titolare socio o collaboratore familiare con l'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio;
- b) la documentazione attestante la tipologia dei contratti collettivi di categoria applicati al personale.

4. La Regione stabilisce, con apposito atto, modalità e procedure per la verifica della permanenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. La verifica è effettuata ogni due anni.

5. L'impresa è tenuta a comunicare alla Regione le eventuali variazioni rispetto ai requisiti dichiarati e previsti ai commi 2 e 3 entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 52

Registro regionale delle imprese.

1. La Giunta regionale istituisce il registro regionale delle imprese e invia annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L. n. 218/2003.

Art. 53

Documento fiscale.

1. L'impresa di trasporto è tenuta a compilare per ogni servizio di noleggio il documento fiscale di cui all'articolo 7 della L. n. 218/2003.

Art. 54

Abilitazione all'esercizio dell'attività di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

1. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 51 si considerano abilitate, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della L. n. 218/2003, all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla L. n. 21/1992.

Art. 55

Autobus acquistati con contributo pubblico.

1. Non è consentito l'uso di autobus acquistati con contributi pubblici per l'attività di noleggio di cui alla presente legge.

2. La Regione può autorizzare l'uso di autobus, immatricolati entro il 2003, acquistati con il contributo pubblico e cofinanziati dalle aziende. L'autorizzazione, tenuto conto della percentuale di finanziamento diretto delle aziende, è concessa annualmente, per ciascun autobus cofinanziato, per i giorni festivi infrasettimanali, i sabati e le domeniche nel periodo compreso fra il primo aprile e il trenta settembre. Gli autobus autorizzati devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 3 del D.M. 23 dicembre 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le aziende, autorizzate, sono tenute a corrispondere all'ente concedente una somma giornaliera pari alla quota di ammortamento dell'autobus determinata sulla base della quantità dei contributi pubblici ricevuti per l'acquisto dell'autobus stesso.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2, per gli autobus acquistati con il cofinanziamento pubblico e destinati al trasporto pubblico locale, è rilasciata previo nulla osta dell'ente concedente.

Art. 56

Autobus destinati al servizio.

1. L'impresa deve destinare al servizio:

- a) gli autobus revisionati e muniti di cronotachigrafo funzionante ed estintore omologato;
- b) gli autobus risultanti nel registro regionale di cui all'articolo 52;
- c) conducenti in possesso dell'abilitazione professionale.

2. L'impresa deve conservare a bordo del veicolo l'autorizzazione di cui all'articolo 51, il documento fiscale di cui all'articolo 53 e il nulla-osta dell'ente concedente di cui all'articolo 55, comma 3.

Art. 57

Sanzioni.

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 3 e all'articolo 56, comma 1, lettere a) e b) comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 51 e all'articolo 56, comma 1, lettera c) comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.
3. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 56, comma 2, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00.
4. L'esercizio dell'attività di noleggio senza l'autorizzazione di cui all'articolo 51 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.

Art. 58

Infrazioni.

1. Le infrazioni, ai sensi della normativa vigente, si distinguono in:
 - a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, intesa come il complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio;
 - b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, intesa come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell'atto autorizzativo all'attività di noleggio di autobus con conducente;
 - c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, intesa come il complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari per il corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente.

Art. 59

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 200, 201, 203, 204, 205 e 206 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché dei principi contenuti nella legge n.689/81.
2. I proventi delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono introitate dalla Regione.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 60, l'autorità che procede all'applicazione della sanzione è tenuta a comunicare tale violazione alla Regione.
4. Direttore del Servizio competente in materia dell'Assessorato dei Trasporti è l'Autorità competente a ricevere il rapporto sulla violazione delle disposizioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa e dirige le attività di accertamento, contestazione e notifica ai sensi dell'art.25 della L.R. 31/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 60

Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

1. Per le infrazioni di cui all'articolo 56, comma 2, l'autorizzazione è sospesa:
 - a) per un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni sulla base del numero delle infrazioni sanzionate nel corso dell'anno. Il numero minimo delle infrazioni da prendere a riferimento è di quattro

per le aziende con un numero di autobus disponibili da uno a cinque. Tale numero di infrazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili fino ad un massimo di dieci infrazioni;

b) da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni alle imprese che, nel corso di un anno, commettono almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus disponibili ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 11 marzo 2004.

2. Per le infrazioni di cui all'articolo 57, commi 1, 2 e 3, l'autorizzazione è sospesa:

a) da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni sulla base del numero delle infrazioni sanzionate nel corso dell'anno. Il numero minimo delle infrazioni da prendere a riferimento è di quattro per le aziende con un numero di autobus disponibili da uno a cinque. Tale numero di infrazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci infrazioni;

b) da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus disponibili ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 11 marzo 2004.

3. Per infrazione grave si intende l'infrazione che è sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

4. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa:

a) effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa;

b) non adotta il regime di separazione contabile quando svolge anche il servizio di trasporto pubblico locale;

c) nell'arco di cinque anni, incorre in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

Art. 61

Norme transitorie.

1. Le licenze comunali per l'attività di noleggio con conducente mediante autobus devono essere sostituite, previa richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'autorizzazione di cui all'articolo 51, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, le licenze comunali cessano di avere efficacia e la richiesta non può essere presentata prima di un anno, pena l'inammissibilità.

Art. 62

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2006, si fa fronte con le risorse del bilancio regionale iscritte in conto delle UPB S13.007, S13.011, S13.012, S13.017 e valutate in euro 85.783.000 per l'anno 2006 ed in Euro 80.683.000 per gli anni successivi nonché con le risorse statali assegnate ai termini del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 sono introdotte le seguenti variazioni:

IN AUMENTO

Entrata

13 - Trasporti

UPB E13._____ - Tit. II

“Trasferimenti statali a favore del trasporto pubblico locale ex D.Lgs. n.422/97.”

Cap. (N.I.) A.S.

2005: P.M.
2006: P.M.
2007: P.M.

Spesa

13 – Trasporti

UPB S13._____ - Tit. I

“Fondo regionale dei trasporti “ – Parte corrente.

Cap. (N.I.) A.S. - “Oneri annuali esercizio servizi minimi”

2005: P.M.
2006: P.M.
2007: P.M.

Cap. (N.I.) F.R. - “ Oneri annuali esercizio servizi minimi”

2005: P.M.
2006: € 70.000.000
2007: € 70.000.000

Cap. (N.I.) F.R. - “ Oneri annuali esercizio servizi aggiuntivi regionali”

2005: P.M.
2006: € 5.000.000
2007: € 5.000.000

Cap. (N.I.) F.R. - Spese di funzionamento Organi di supporto al Sistema di Mobilità (Agenzia e Comitato Tecnico Amministrativo Trasporti)

2005: P.M.
2006: € 2.000.000
2007: € 2.000.000

UPB S13._____ - Tit. II

“Fondo regionale dei trasporti “ – Parte investimenti.

Cap. (N.I.) A.S. “Trasferimenti statali a favore del trasporto pubblico locale (Piani annuali e pluriennali per arredi, infrastrutture e mezzi)”

2005: P.M.

2006: P.M.

2007: P.M.

Cap. (N.I.) F.R. “Investimenti autonomi finalizzati all’ammodernamento e potenziamento di servizi di trasporto pubblico regionali”.

2005: P.M.

2006: P.M. € 8.783.000

2007: P.M. € 3.683.000

IN DIMINUZIONE

13 – Trasporti

Spesa

UPB S13.007 – Tariffe agevolate di trasporto – Serv. 01

2005: -----

2006: € 1.600.000

2007: € 1.500.000

UPB S13.011 - Gestione del servizio di trasporto pubblico di linea – Serv. 02

2005: -----

2006: € 80.583.000

2007: € 75.583.000

UPB S13.012 – Investimenti nel settore dei trasporti pubblici di linea – Serv. 02

2005: -----

2006: -----

2007: -----

UPB S13.017 – Continuità territoriale – Serv. 03

2005: -----

2006: € 3.600.000

2007: € 3.600.000

3. All'iscrizione in conto delle UPB di spesa denominate “Fondo regionale dei Trasporti” (UPB S13._____ - S13._____) si provvede, con riferimento alle risorse statali, con decreto dell'Assessore competente in materia di bilancio e con riferimento alle risorse regionali con l'applicazione del disposto di cui al comma 3 del precedente art.46. Il medesimo Assessore competente provvede, con proprio decreto, all'eventuale trasferimento dalle sopraccitate UPB di spesa delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge a favore di appositi capitoli ed UPB, istituite o da istituire, in capo ai competenti Servizi.

Art 63

Norme abrogate.

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e comunque:
 - a. L.R. 27 ottobre 1956 n.28
 - b. L.R. 20 giugno 1974 n.16
 - c. L.R. 27 agosto 1982 n.16
 - d. Art. 57 L.R. 30 maggio 1989 n.18
 - e. Art. 19 e art. 20 della L.R. 30 agosto 1991 n.32
 - f. L.R. 4 agosto 1993 n.32
 - g. Art. 34 della L.R.15 febbraio 1996 n.9
 - h. L.R. 10 luglio 2000 n.8